



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE

N. 157	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI STAGIONALI DI SPECCHI ACQUEI PER CAMPI DI ORMEGGIO A SERVIZIO DI NATANTI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SERVIZI ANNESSI IN LOCALITA' CALA FEOLA - STAGIONE BALNEARE 2020
DEL 08/05/2020	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 77, comma 2 lett. f) della L.R. 06.08.1999 n. 14 conferisce ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo quando l'autorizzazione abbia finalità turistico ricreative;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 recante " linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. n. 14/1999 " definisce le funzioni amministrative riservate ai Comuni e le modalità operative, con particolare riferimento al PUA ed al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;
- il capo VI della L.R. 06.08.2007 n. 13 con particolare riferimento all'art. 47 conferisce ai comuni, nel cui territorio sono comprese aree demaniali marittime, di provvedere al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- il Regolamento Regionale 12.08.2016 n. 18 recante: " disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative" individua, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L.R. 13/2007, le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative;
- la Legge 30.12.2018 n. 145 detta disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

dato atto che il comune di Ponza con l' adottato piano di utilizzazione degli arenili (PUA), giusta deliberazione del C.C. n. n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.12.2015 – a superamento di quello trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 781 del 31.01.2008, a cui applicabile quanto derivante dalle previsioni della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 – quale strumento di pianificazione funzionale alla gestione delle aree e degli specchi acquei del

demanio marittimo per finalità turistico/ricreative, ha previsto, presso alcune cale presenti nel periplo dell'isola, una serie di "campi di ormeggio" di tipo stagionale;

Vista la deliberazione della Giunta n. 6 del 10.01.2020 ad oggetto "esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegate ai comuni in materia di gestione delle aree di demanio marittimo per utilizzazioni aventi finalità turistiche ricreative ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. b) della L.R., n. 1471999 e del capo VI della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – installazione in via eccezionale e sperimentale di un "campo di ormeggio" a Cala Feola per la stagione estiva 2020 in applicazione dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale n. 19/2016 – determinazioni" con la quale è stato conferito indirizzo al responsabile del Servizio Demanio Turistico per il rilascio di concessioni temporanee stagionali nell'area marina in oggetto secondo le disposizioni indicate nel predetto provvedimento;

Rilevato in merito:

- che la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- che ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- che la succitata deliberazione della Giunta n. 6 del 10.01.2020 ha formulato apposito atto di indirizzo al responsabile del Settore per attivare una procedura ad evidenza pubblica, sotto forma di bando, per affidare in concessione gli specchi acquei in località Cala Feola come indicati nell'allegata planimetria quale parte integrante e sostanziale del bando, per la durata della stagione estiva 2020, con l'inserimento nella concessione demaniale marittima della clausola di precarietà (validità comunque limitata con revoca automatica discrezionale ed esclusione di ogni forma di indennizzo ex art. 42, primo periodo, cod. nav);
- che, pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, par condicio, si applicano anche le disposizioni del codice dei contratti per quanto applicabili alla fattispecie;
- che per la natura della concessione del presente bando, possa richiamarsi il parere AVCP n°21 del 30/01/2014 che stabiliva che: *"il divieto di aggiudicazione ad offerte in aumento non trova applicazione in quanto siamo in presenza di una concessione e non di un appalto;..."*
- che, peraltro, si applica, altresì, quanto disposto all'art. 14 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 in merito ai profili di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e divieto di discriminazione, per cui il bando sarà pubblicato per giorni quindici all'albo pretorio comunale e sul portale informatico del Comune;

Ritenuto di dover dare esecuzione agli indirizzi i cui alla deliberazione della Giunta n. 6 del 10.01.2020 ;

Visti:

- il R.D. 30.03.1942, n. 327;

- la L.R. 14/1999;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001;
- il R.R. 12.09.2016 n. 19;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il R.D. 23.5.1924, n. 827;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non è soggetto all'acquisizione del parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

- 1) di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta con deliberazione n. 6 del 10.01.2020 ad oggetto *“esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegate ai comuni in materia di gestione delle aree di demanio marittimo per utilizzazioni aventi finalità turistiche ricreative ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. b) della L.R., n. 1471999 e del capo VI della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – installazione in via eccezionale e sperimentale di un “campo di ormeggio” a Cala Feola per la stagione estiva 2020 in applicazione dell’art. 19, comma 3 del regolamento regionale n. 19/2016 – determinazioni.”*;
- 2) di dare corso all’ avviso pubblico finalizzato al rilascio di concessioni limitatamente alla stagione balneare per l’anno 2020 degli specchi acquei in località Cala Feola per l’approntamento di campi di ormeggio come individuati nella tav. tavola D.7 “Ponza- Cala Feola” dell’adottato PUA giusta deliberazione del C.C. n. n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.12.2015;
- 3) di approvare, a tal fine, la seguente documentazione da porre quale base per l’espletamento dell’evidenza pubblica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2):
 - *avviso pubblico*;
 - *bando di gara*;
 - *modello di domanda*;
 - *modello offerta economica*;
 - *modello di attestazione di presa visione*;
 - *planimetria degli specchi acquei*;
- 4) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà a favore dei concorrenti che conseguiranno il miglior punteggio in applicazione dei criteri di valutazione riportati all’art. 6 del bando.
- 5) di dare atto che per il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non è richiesto il visto di attestazione di regolarità contabile .

